

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 aprile 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2020, n. 25.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. (21R00074) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2020, n. 26.

Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico. (21R00072) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. 27.

Valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico. (21R00075) Pag. 9

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2020, n. 16.

Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019. (21R00068) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 17.

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento). (21R00069).... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine. (21R00070) Pag. 27

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2020, n. 19.

Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre. (21R00071) Pag. 29

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2020, n. 6.

Interventi urgenti a favore dei gestori di edicole. (21R00076) Pag. 31





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2020, n. 25.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43S3 del 22 ottobre 2020)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019, redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato con le risultanze e secondo i prospetti di cui all'art. 9.

Art. 2.*Entrate e spese di competenza*

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2019 è definito nel rendiconto in euro 13.642.903.449,16, di cui euro 11.764.393.754,02 già riscosse e versate ed euro 1.878.509.695,14 ancora da riscuotere.

2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019 è definito nel rendiconto in euro 13.177.240.279,45, di cui euro 11.255.130.037,26 già pagate ed euro 1.922.110.242,19 ancora da pagare.

Art. 3.*Rettifiche stanziamenti di competenza del bilancio di previsione finanziario 2019-2021*

1. Lo stanziamento iniziale di competenza 2019 della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.02 (Fondo crediti dubbia esigibilità), titolo 1 (Spese correnti) è rideterminato in euro 406.344.901,36 in luogo di euro 405.444.207,91. Lo stanziamento iniziale di competenza 2019 della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) è rideterminato in euro 47.844.620,89 in luogo di euro 48.745.314,34.

2. Gli stanziamenti di competenza 2019 del titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 2010100 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) e tipologia 2010500 (Trasferimenti correnti dall'Unione euro-

pea e dal resto del mondo), come risultanti dalla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie), sono rideterminati rispettivamente in euro 678.054.204,05 ed euro 138.984.343,27.

3. Lo stanziamento finale di competenza 2019 del fondo pluriennale vincolato della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) è rideterminato in euro 0,00. Lo stanziamento finale di competenza 2019 del fondo pluriennale vincolato della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.09 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio dell'ambiente), titolo 2 (Spese in conto capitale) è rideterminato in euro 3.010.100,00. Sono conseguentemente rettificati i seguenti allegati di cui all'art. 9:

a) prospetto delle spese - riepilogo per titolo missione e programma (allegato 4);

b) prospetto delle spese - riepilogo generale per missioni (allegato 5).

Art. 4.*Residui attivi e residui passivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 6.060.752.857,55 dei quali, nell'esercizio finanziario 2019, sono stati riscossi e versati euro 2.322.807.606,60 e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2019 euro 3.737.945.250,95.

2. I residui passivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 7.892.061.758,55 dei quali, nell'esercizio finanziario 2019 sono stati pagati euro 2.969.323.928,16 e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2019 euro 4.922.737.830,39.

Art. 5.*Residui attivi e residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019*

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, ammontano complessivamente ad euro 5.616.454.946,09 e sono dati dalla somma degli accertamenti da riscuotere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2019 di cui all'art. 2, comma 1, per euro 1.878.509.695,14 e dell'ammontare dei residui rimasti da riscuotere relativi agli esercizi finanziari 2018 e precedenti di cui all'art. 4, comma 1, per euro 3.737.945.250,95.

2. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, ammontano complessivamente ad euro 6.844.848.072,58 e sono dati dalla somma degli impegni da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 2019 di cui all'art. 2, comma 2, per euro 1.922.110.242,19 e dell'ammontare dei residui rimasti da pagare relativi agli esercizi finanziari 2018 e precedenti di cui all'art. 4, comma 2, per euro 4.922.737.830,39.



Art. 6.

Fondo pluriennale vincolato

1. Nelle previsioni di entrata risultano iscritti il fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari ad euro 159.429.784,71 ed il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari ad euro 212.938.374,31.

2. Nelle previsioni di spesa risultano iscritti, ripartiti per missioni e programmi, fondi pluriennali vincolati per spese correnti pari complessivamente ad euro 220.300.058,24 e fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 343.165.865,98.

Art. 7.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale, è determinato in euro 161.427.898,70 secondo il seguente prospetto:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018: euro 298.680.503,50;
- b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2019: euro 14.087.201.360,62;
- c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2019: euro 14.224.453.965,42;
- d) fondo di cassa finale dell'esercizio finanziario 2019: euro 161.427.898,70.

Art. 8.

Risultato di amministrazione

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.630.431.152,01 come risultante dai seguenti importi:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019: euro 161.427.898,70;
- b) ammontare dei residui attivi: euro 5.616.454.946,09;
- c) ammontare dei residui passivi: euro 6.844.848.072,58;
- d) fondo pluriennale vincolato per le spese correnti: euro 220.300.058,24;
- e) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: euro 343.165.865,98.

2. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, quale parte accantonata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 4.318.255.197,01:

- a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2019: euro 232.085.452,03;
- b) accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2019: euro 45.357.795,71;
- c) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive e rifinanziamenti: euro 3.990.925.951,27;

d) fondo perdite società partecipate: euro 1.000.000,00;

e) fondo contenzioso: euro 18.531.729,00;

f) altri accantonamenti: euro 30.354.269,00 a titolo di fondo garanzie fidejussorie rilasciate.

3. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, quale parte vincolata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 279.954.354,80:

a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili: euro 21.648.073,41;

b) vincoli derivanti da trasferimenti: euro 154.743.572,67;

c) vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: euro 1.702.484,61;

d) vincoli formalmente attribuiti dall'ente: euro 101.860.224,11.

4. Sono sottratti al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, i seguenti importi il cui valore complessivo è pari a euro 6.228.640.703,82:

a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 938.657.965,90;

b) quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011: euro 1.299.056.786,65;

c) quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 e dell'art. 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016): euro 3.990.925.951,27.

5. Il recupero degli importi di cui al comma 4 è rinviato ai futuri esercizi finanziari, in applicazione delle vigenti normative.

Art. 9.

Allegati al rendiconto

1. Sono approvati i seguenti prospetti allegati al rendiconto:

- a) prospetto delle entrate - riepilogo generale per titolo e tipologia (allegato 1);
- b) prospetto delle entrate - riepilogo generale per titolo (allegato 2);
- c) prospetto delle entrate - riepilogo per titoli, tipologie e categorie (allegato 3);
- d) prospetto delle spese - riepilogo per titolo missione e programma (allegato 4);
- e) prospetto delle spese - riepilogo generale per missioni (allegato 5);
- f) prospetto delle spese - riepilogo generale per titolo (allegato 6);
- g) prospetto delle spese - riepilogo per titoli e macroaggregati (allegato 7);
- h) prospetto delle spese - riepilogo per missioni, programmi e macroaggregati (impegni e pagamenti) (allegato 8);
- i) quadro generale riassuntivo (allegato 9);
- l) prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 10);



m) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato 11);

n) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (allegato 12);

o) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato 13);

p) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 14);

q) prospetto degli accertamenti pluriennali - accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui di riferisce il rendiconto e seguenti (allegato 15);

r) prospetto degli impegni pluriennali - impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui di riferisce il rendiconto e seguenti (allegato 16);

s) prospetto dei costi per missione (allegato 17);

t) prospetto di ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria (allegato 18);

u) elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio e per capitolo (allegato 19);

v) elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio e per capitolo (allegato 20);

z) elenco dei residui attivi cancellati in sede di riaccertamento ordinario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 30-1465 del 30 maggio 2020 (allegato 21);

aa) prospetto relativo alla composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 (allegato 22);

bb) informativa relativa agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (allegato 23);

cc) stato patrimoniale attivo e passivo - conto economico e nota integrativa (allegato 24);

dd) relazione sulla gestione della Giunta regionale (allegato 25);

ee) composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31 dicembre 2019 (allegato 26);

ff) prospetto relativo ai dati SIOPE (allegato 27);

gg) prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 28).

Art. 10.

Rendiconto del Consiglio regionale e rendiconto consolidato

1. È allegato alla presente legge il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 2020, n. 72-10040 (allegato 29).

2. Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, è approvato il rendiconto consolidato comprendente i risultati della gestione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019, secondo le risultanze riportate nell'allegato 30.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale n. 12/2019

1. All'art. 4-ter, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19), dopo le parole «della Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «nonché per interventi necessari a fronteggiare eventi calamitosi».

Art. 12.

Abrogazioni

1. Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020) sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 ottobre 2020

CIRIO

(Omissis).

21R00074

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2020, n. 26.

Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44S4 del 30 ottobre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico,



nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione.

2. La presente legge, nel perseguire l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico piemontese nell'ottica di uno sviluppo della comunità regionale rispettoso dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello statuto della Regione, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili, la tutela dei corpi idrici piemontesi e degli ecosistemi connessi, l'uso plurimo sostenibile delle risorse idriche, il miglioramento e risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni e costituisce misura sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici sia per l'adattamento ai conseguenti effetti.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kilowatt di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno il 70 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 79/1999.

3. Alle concessioni sottratte al campo di applicazione della presente legge, ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle domande di nuova concessione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Art. 3.

Interesse pubblico ad un diverso uso delle acque

1. La Regione, prima della indizione della procedura ad evidenza pubblica, valuta, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenute nel rapporto di fine concessione, l'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico. La valutazione tiene conto, in particolare, delle esigenze di approvvigionamento della risorsa idrica ad uso potabile, che sono soddisfatte in modo prioritario rispetto ad ogni altro utilizzo. Se per l'attivazione dell'utenza ad uso potabile è necessario avvalersi dell'opera di presa o di derivazione preesistenti, il loro utilizzo è consentito a titolo gratuito, fatte salve le cautele indicate dall'autorità concedente al fine di garantirne il regolare esercizio.

2. La valutazione di cui al comma 1 è svolta, anche contestualmente per più concessioni, in particolare:

a) in funzione del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla direttiva comunitaria 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque e in coerenza con la pianificazione di bacino vigente;

b) in funzione del raggiungimento degli obiettivi energetici stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti di pianificazione regionale;

c) nel rispetto delle previsioni di cui al piano paesaggistico regionale;

d) tenendo conto delle conoscenze e delle eventuali risultanze tecniche in merito alle condizioni di sicurezza delle opere o dei luoghi;

e) in base a valutazioni in ordine a differenti utilizzi che comportano maggiori benefici complessivi di carattere ambientale, energetico e socio-economico.

3. La valutazione di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale, che si pronuncia con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

4. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico si conforma alla deliberazione di cui al comma 3.

Capo II

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E TERMINI

DI AVVIO DELLE PROCEDURE

Art. 4.

Assegnazione delle concessioni

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, ove non sussista un prevalente interesse pubblico motivato ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, le concessioni sono affidate, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla presente legge:

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico-privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

2. In via ordinaria la Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera a). Con provvedimento motivato, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera b), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche delle concessioni da affidare, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socio-economici e finanziari.



3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera *b*), la Giunta regionale è autorizzata a costituire una o più società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Art. 5.

Termini di avvio delle procedure ad evidenza pubblica

1. Almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, previa verifica della sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque ai sensi dell'art. 3, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, la Regione avvia le procedure necessarie per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione.

2. Per le concessioni di cui al comma 1, nei cinque anni prima della scadenza e fino alla conclusione della procedura per l'assegnazione, non possono essere presentate domande volte a ottenere una variante della medesima.

Capo III

RAPPORTO DI FINE CONCESSIONE

Art. 6.

Rapporto di fine concessione

1. Al fine dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 5, la Regione invia al concessionario uscente apposita richiesta del rapporto di fine concessione relativo ai beni, agli impianti, alle opere e ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio della concessione.

2. I contenuti del rapporto di fine concessione di cui al comma 1 e le modalità per la sua redazione e trasmissione sono determinati con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

3. Se la Regione rileva la mancanza, l'incompletezza o l'erroneità dei dati contenuti nel rapporto di fine concessione, assegna al concessionario un termine perentorio per la trasmissione dei dati e delle informazioni mancanti.

4. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nei termini indicati nella richiesta di cui al comma 1, nonché di inadempimento alla richiesta di integrazioni di cui al comma 3, la Regione può reperire direttamente le informazioni, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi, o incaricare un perito per lo svolgimento di tali operazioni, con costi, in entrambi i casi, a carico del concessionario uscente.

5. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione, nel termine assegnato ai sensi del comma 3, costituisce grave inadempimento del concessionario ed è motivo di esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di gara.

6. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3 e fino alla data di trasmissione del rapporto di fine concessione, il concessionario è tenuto a corrispondere un importo aggiuntivo pari al canone di concessione, rapportato ai giorni di ritardo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, il concessionario uscente è obbligato a consentire al personale indicato dalla Regione l'accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all'esercizio della derivazione.

Capo IV

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Art. 7.

Modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina, con proprio regolamento, le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 5, nonché i contenuti minimi del bando di gara, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

2. Il bando di gara può avere ad oggetto più concessioni insistenti sul medesimo bacino idrografico quando la gestione unitaria risultano per l'amministrazione concedente opportuna sotto il profilo socio-economico e produttivo, della tutela ambientale, della valorizzazione territoriale, nonché conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi. In tal caso, la procedura di aggiudicazione è avviata almeno cinque anni prima della prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore.

3. Il bando di gara è pubblicato, a cura dell'amministrazione competente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Gli estremi della pubblicazione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Capo V

REQUISITI DI AMMISSIONE

Art. 8.

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico i soggetti di cui all'art. 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016. I soggetti di cui al primo periodo non devono essere stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza da una concessione per uso idroelettrico.



2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, avere capacità organizzative, finanziarie e tecniche adeguate all'oggetto della concessione, come definite ai sensi dell'art. 9.

Art. 9.

Requisiti organizzativi, finanziari e tecnici

1. La partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico di cui all'art. 5 è consentita ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt;

b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestano che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nel caso in cui il progetto ne preveda l'utilizzo.

2. Fermi restando i requisiti minimi di cui al comma 1, il regolamento di cui all'art. 7, comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016, stabilisce i requisiti organizzativi, tecnici, finanziari e di idoneità professionale specifici richiesti per la partecipazione alle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, nonché al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di incremento della potenza di generazione e della producibilità e volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi in condizioni di sicurezza delle opere e dei territori interessati dalla derivazione.

Capo VI

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Art. 10.

Criteri di valutazione e aggiudicazione

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con proprio regolamento, i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, e sulla base dei seguenti criteri minimi, posti in ordine decrescente:

a) l'offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'art. 14;

b) interventi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all'art. 15;

c) modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;

d) l'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l'utilizzo delle opere;

e) misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all'art. 16;

f) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica.

Art. 11.

Valutazione delle proposte progettuali

1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate avviene nell'ambito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalità della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e tiene luogo delle procedure di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente.

2. Le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento unico di cui al comma 1 sono disciplinati con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

Capo VII

DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 12.

Durata della concessione

1. La durata della concessione è determinata dall'amministrazione concedente nel bando di gara, per un periodo compreso tra venti e quaranta anni, in rapporto alle caratteristiche degli impianti e delle opere di derivazione e all'entità degli investimenti ritenuti necessari per la realizzazione degli interventi di miglioramento energetico e di risanamento ambientale di cui agli articoli 14 e 15.

2. La durata di cui al comma 1 può essere incrementata fino ad un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento previsto.

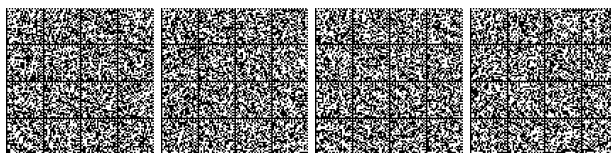
Capo VIII

OBBLIGHI E LIMITAZIONI GESTIONALI

Art. 13.

Obblighi e limitazioni gestionali

1. Il bando per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può prevedere



specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente;

b) agli obblighi di cessione delle acque invase, in presenza di situazioni di crisi idrica, da destinare all'uso potabile e agricolo, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente e dai titoli di uso delle derivazioni insistenti sulla medesima asta idrografica e in relazione a quanto eventualmente riportato nei disciplinari di concessione;

c) al recupero della capacità utile di invaso, anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente;

d) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi ecologici, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente;

e) agli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi.

Capo IX

MIGLIORAMENTI ENERGETICI, AMBIENTALI

E MISURE DI COMPENSAZIONE

Art. 14.

Miglioramenti energetici

1. Il bando di gara, in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stessi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) incremento della producibilità e dell'efficienza d'impianto, a parità di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di *revamping* del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;

b) incremento della potenza nominale dell'impianto mediante interventi di *repowering*, anche conseguenti ad una più efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta, anche incrementando il salto utile;

c) incremento della regolazione d'impianto e della capacità di modulazione nel tempo della produzione mediante la realizzazione di sistemi di pompaggio, nonché di bacini di accumulo in quota con finalità di adattamento ai cambiamenti climatici, gestione degli eventi di piena e regolazione del sistema elettrico.

Art. 15.

Miglioramento e risanamento ambientale

1. Nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il bando di gara indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) il mantenimento della continuità fluviale;

b) le modalità di rilascio delle portate negli alvei sottesi in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle (deflusso minimo vitale, *hydropeaking*);

c) la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle;

d) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.

2. Una quota non inferiore al dieci per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.

Art. 16.

Misure di compensazione ambientale e territoriale

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono essere di carattere meramente patrimoniale o economico e devono garantire l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono identificate nei bandi di gara, in coerenza con la vigente pianificazione, con particolare attenzione:

a) al ripristino ambientale tramite interventi di rinaturazione e di aumento della biodiversità a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato;

b) al riassetto territoriale e al paesaggio;

c) al risparmio e all'efficienza energetica, diversi dai criteri minimi di cui all'art. 10, comma 1, lettera a);

d) alle misure previste dai piani strategici delle comunità energetiche, approvati dalla Giunta regionale.



Capo X

DISCIPLINA DELLE OPERE DI CUI ALL'ARTICOLO 25

DEL REGIO DECRETO N. 1775/1933

Art. 17.

Opere bagnate

1. Alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775/1933, passano in proprietà alla Regione, senza compenso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999. Il concessionario consegna alla Regione le opere in stato di regolare funzionamento.

2. In caso di esecuzione da parte del concessionario uscente, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui alla presente legge, il concessionario subentrante corrisponde al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del regio decreto n. 1775/1933.

3. Il bando di gara indica il canone annuo dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui al comma 1 e le modalità per il suo aggiornamento, in base ai criteri definiti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

4. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione, nonché la continuità della produzione elettrica, le opere di cui al comma 1, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino all'atto di presa in carico da parte del nuovo titolare della concessione.

Art. 18.

Modalità di utilizzo delle opere asciutte

1. Il bando di gara indica il prezzo dovuto dall'assegnatario, all'atto del subentro, per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775/1933 in base ai criteri stabiliti con regolamento della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999.

2. I beni di cui all'art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775/1933 possono essere acquisiti in proprietà dalla Regione con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo n. 79/1999.

3. Nel caso in cui il progetto proposto non preveda l'utilizzo dei beni di cui al comma 1, si procede alla rimozione e smaltimento dei beni mobili, secondo le norme vigenti, a cura ed onere del proponente. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.

Capo XI

CLAUSOLE SOCIALI

Art. 19.

Clausole sociali

1. I bandi di gara devono prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Capo XII

DERIVAZIONI INTERREGIONALI E DERIVAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 20.

Derivazioni interregionali e derivazioni internazionali

1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico che interessano il territorio di due o più regioni sono definite in accordo tra le regioni interessate, sulla base di protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggiore portata di derivazione d'acqua in concessione.

3. Le derivazioni d'interesse di più Stati restano disciplinate dai relativi accordi internazionali.

Capo XIII

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Art. 21.

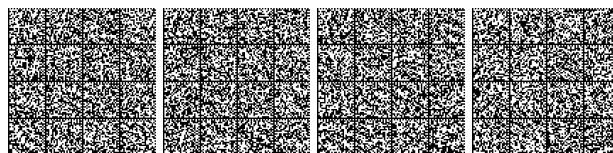
Inserimento dell'art. 14-ter nella legge regionale n. 20/2002

1. Dopo l'art. 14-bis della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), è inserito il seguente:

«Art. 14-ter (*Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche*). — 1. A decorrere dal 2021 i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica.

2. La componente fissa del canone di cui al comma 1 varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina con proprio regolamento, secondo i principi di cui all'art. 15, l'import-



to unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonché le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone.

4. La componente variabile del canone può essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica.».

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale n. 44/2000

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 55 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali», in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è inserita la seguente:

«g-bis) assegnazione, nel caso di scadenza, decadenza o rinuncia, delle grandi derivazioni ad uso energetico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, in esito all'istruttoria della Città metropolitana o della provincia competente;».

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 44/2000 le parole «lettere f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere f), g) e g-bis)».

Capo XIV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. I titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Le procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1 sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tale fine i titolari delle concessioni trasmettono alla Regione il rapporto di fine concessione di cui all'art. 6 con le modalità e i tempi ivi previsti. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nel termine previsto, si applica quanto disposto dall'art. 6, commi 3 e seguenti.

Art. 24.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 ottobre 2020

CIRIO

(*Omissis*).

21R00072

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2020, n. 27.

Valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45S6 del 9 novembre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

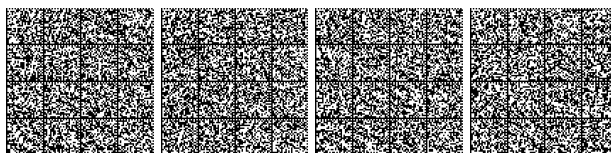
la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni sui veicoli di interesse storico e collezionistico

1. Al fine di valorizzare il segmento turistico collegato al settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte, gli autoveicoli e motoveicoli che rientrano in questa categoria, per i quali il riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione e la data di immatricolazione è superiore ai quaranta anni, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione adottati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fatte salve ulteriori o differenti valutazioni dei sindaci, in qualità di autorità competenti, in relazione alle esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

2. Gli autoveicoli e motoveicoli di cui al comma 1, con data di immatricolazione compresa tra venti e quaranta anni, sono esclusi dai medesimi provvedimenti di limitazione alla circolazione nei giorni festivi e prefestivi, fatte salve le ulteriori o differenti valutazioni dei sindaci, in relazione alle esigenze di prevenzione degli inquinamenti. Tali esclusioni non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.



Art. 2.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 novembre 2020

CIRIO

(Omissis).

21R00075

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2020, n. 16.

Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO34 del 14 ottobre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Approvazione del rendiconto generale
per l'esercizio 2019*

1. È approvato il Rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2019, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze espone negli articoli seguenti e così composto:

1) conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria redatto secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in mate-

ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

2) quadro generale riassuntivo;

3) verifica degli equilibri di bilancio;

4) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

5) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

6) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

7) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

8) prospetto degli impegni per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;

9) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

10) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

11) prospetto relativo ai costi per missione;

12) prospetto relativo alla politica regionale unitaria;

13) prospetto dei dati SIOPE;

14) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

15) conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 e relativa nota integrativa;

16) relazione sulla gestione 2019;

17) rendiconto consolidato per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

*Gestione della competenza
dell'esercizio finanziario 2019*

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2019 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 7.242.595.279,59 euro dei quali furono riscossi e versati 6.806.133.272,50 euro e rimasero da riscuotere e versare 436.462.007,09 euro.

2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta essere di 6.841.884.041,20 euro dei quali furono pagati 6.503.763.603,51 euro e rimasero da pagare 338.120.437,69 euro.

Art. 3.

Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2019

1. I residui attivi dell'esercizio 2018 e precedenti restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 1.155.640.812,02 euro dei quali furono riscossi 608.244.913,27 euro e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2019, 547.395.898,75 euro di cui riaccertati -24.406.968,73 euro.



2. I residui passivi dell'esercizio 2018 e precedenti restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 965.919.170,12 euro dei quali furono pagati 677.125.421,55 euro e rimasero da pagare al 31 dicembre 2019 288.793.748,57 euro di cui riaccertati -41.429.308,38 euro.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2019 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 959.450.937,11 euro.

4. I residui passivi al 31 dicembre 2019 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in complessivi 585.484.877,88 euro.

Art. 4.

Fondo pluriennale vincolato

1. Il fondo pluriennale vincolato in entrata al 31 dicembre 2019 ammonta a 1.742.333.396,09 euro di cui 149.502.585,92 euro di parte corrente, 1.585.688.182,18 euro di parte capitale e 7.142.627,99 euro per incremento di attività finanziarie.

2. Il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2019 ammonta a 1.803.605.538,26 euro di cui 172.203.124,16 euro di parte corrente, 1.626.151.623,97 euro di parte capitale e 5.250.790,13 euro per incremento di attività finanziarie.

Art. 5.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2018 ammontava a 2.295.876.944,20 euro, le riscossioni nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono state pari a 7.414.378.185,77 euro e i pagamenti pari a 7.180.889.025,06 euro.

2. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019 è determinata in 2.529.366.104,91 euro.

Art. 6.

Risultato di amministrazione

1. È accertato in 1.099.726.625,88 euro l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2019.

Art. 7.

Conto economico e stato patrimoniale al 31 dicembre 2019

i. È approvato il risultato economico e le situazioni patrimoniali attive e passive al 31 dicembre 2019 come meglio specificato nell'allegato prospetto e dettagliato nella relativa nota integrativa.

2. È approvata la copertura delle perdite degli esercizi pregressi, già portati a nuovo nel prospetto dello Stato patrimoniale parte Patrimonio netto, mediante utilizzo del risultato positivo di amministrazione dell'esercizio 2019 di cui al comma 1 e, per la parte rimanente, mediante utilizzo delle riserve disponibili, come meglio specificato negli allegati.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 6 ottobre 2020

FEDRIGA

21R00068

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 17.

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 21 ottobre 2020 - s.o. n. 35)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

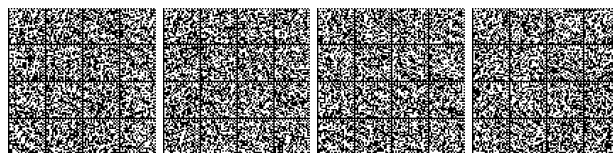
Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea dopo le parole «L'azione della Regione» sono inserite le seguenti: «, da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei territori e delle comunità e con la collaborazione degli attori pubblici e privati, »;

b) alla lettera d) dopo le parole «del sistema economico-produttivo e territoriale» sono aggiunte le seguenti: «, attraverso la valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita»;

c) alla lettera h) la parola «disagio» è sostituita dalla seguente: «svantaggio»;



d) alla lettera j) dopo le parole «di vita e di cura» sono aggiunte le seguenti: «, anche con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro»;

e) dopo la lettera j) è inserita la seguente:

«j-bis) promuovere l'inserimento lavorativo delle donne in situazioni di disagio determinate da molestie morali psicofisiche sui luoghi di lavoro o da violenze; »;

f) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) promuovere azioni volte all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive.».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 18/2005

1. Il numero 3) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2005 è abrogato.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 3 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Programmazione regionale in materia di lavoro*). — 1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.

2. Il programma generale è elaborato sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e in raccordo con la programmazione regionale, in particolare con quella in materia di formazione e orientamento. Esso definisce, in particolare:

a) le priorità strategiche e gli obiettivi delle azioni da intraprendere;

b) le tipologie di beneficiari cui collegare le misure regionali di politica del lavoro;

c) le tipologie di interventi da attuare con riferimento alle priorità e agli obiettivi individuati.

3. Il programma generale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'art. 5 e previa concertazione con le parti sociali di cui all'art. 5-bis, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

4. Il programma generale è pubblicato sul sito della Regione.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 4 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «Programma triennale» sono sostituite dalle seguenti: «programma generale»;

b) al comma 3 le parole «Programma triennale» sono sostituite dalle seguenti: «programma generale».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 5 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sulla programmazione generale di cui all'art. 3 e sui regolamenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Commissione regionale approva altresì i progetti relativi ai contratti di formazione e lavoro, con riferimento all'ambito residuale dell'istituto relativo alle pubbliche amministrazioni.»;

c) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:

«d-bis) un rappresentante delle libere professioni designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle professioni e dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previste rispettivamente agli articoli 2 e 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);»;

d) alla lettera e) del comma 3 le parole «il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «la Consiglieria o il Consigliere»;

e) al comma 6 la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;

f) al comma 8 dopo le parole «o un suo delegato» sono inserite le seguenti: «, e il direttore generale dell'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa di cui al capo VII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), o un suo delegato. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 2-bis alle sedute partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della pubblica amministrazione che presenta il progetto formativo, ai fini della sua illustrazione alla Commissione».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 18/2005

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 18/2005 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Concertazione sociale*). — 1. Allo scopo di favorire una più ampia consultazione e partecipazione alle tematiche concernenti le politiche regionali in materia di lavoro, anche in relazione agli interventi regionali in materia di politiche attive del lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la concertazione con le parti sociali e con gli enti e le categorie interessate e può sottoporre a essi atti di carattere generale o provvedimenti attuativi.

2. I temi e le modalità di svolgimento della concertazione sono definiti dal protocollo di concertazione.».



Art. 7.

*Modifiche all'art. 16
della legge regionale n. 18/2005*

1. All'art. 16 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Consigliera o Consigliere regionale di parità)»;

b) al comma 1 le parole «è nominato il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata la nomina della Consigliera o del Consigliere»;

c) al comma 2 le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere»; la parola «quinquennale» è sostituita dalla seguente: «triennale» e dopo le parole «di normative» sono inserite le seguenti: «sulla parità, »;

d) al comma 3 le parole «del consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «della Consigliera o del Consigliere»; le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere» e le parole «del nuovo consigliere di parità» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Consigliera o del nuovo Consigliere di parità»;

e) al comma 4 le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere»;

f) al comma 5 le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere» e le parole «di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali e alle riunioni del Comitato scientifico dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all'art. 30-nonies della legge regionale n. 11/2009».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 17
della legge regionale n. 18/2005*

1. All'art. 17 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «La Consigliera o il Consigliere»;

b) al comma 2 le parole «del consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «della Consigliera o del Consigliere» e le parole «dal consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consigliera o dal Consigliere»;

c) al comma 3 le parole «al consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Consigliera o al Consigliere» e le parole «sentito il consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Consigliera o sentito il Consigliere»;

d) al comma 4 le parole «Al consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «Alla Consigliera o al Consigliere» e le parole «al consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Consigliera o al Consigliere».

Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 18
della legge regionale n. 18/2005*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Consigliera o Consigliere di parità di area vasta). — 1. La Regione, previa designazione da parte del Consiglio delle Autonomie locali, nomina le Consigliere e i Consiglieri di parità di area vasta in ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale).

2. Alle Consigliere e ai Consiglieri di parità di area vasta si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2, 3 e 4.

3. Alla Consigliera o al Consigliere di parità di area vasta è riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, nonché il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. Gli Enti di decentramento regionale forniscono alle Consigliere e ai Consiglieri di parità il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.».

Art. 10.

*Modifica all'art. 19
della legge regionale n. 18/2005*

1. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 18/2005 le parole «dal consigliere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consigliera o dal Consigliere».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 21 ante
della legge regionale n. 18/2005*

1. All'art. 21 ante della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Rete regionale del lavoro)»;

b) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«b-bis) promuovere, nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro, il raccordo tra i vari soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale, quali, in particolare, associazioni sindacali e di categoria, patronati, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, enti pubblici competenti in materia, ordini professionali, enti di formazione e istituzioni scolastiche, con la finalità di valorizzare e integrare la filiera dei servizi destinati alle persone e alle imprese.»;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b-bis), l'Amministrazione regionale può promuovere la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa per favorire la concreta attuazione degli interventi anche con la collaborazione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.».



Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 21
della legge regionale n. 18/2005*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Servizi pubblici per l'impiego regionali*). —

1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro attraverso i Servizi pubblici per l'impiego regionali assicura i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti dei lavoratori e delle imprese.

2. Nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali operano le strutture denominate Centri per l'impiego di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), quale elemento imprescindibile del raccordo tra i lavoratori e i datori di lavoro.

3. I Servizi pubblici per l'impiego regionali promuovono e assicurano altresì l'attuazione del principio di condizionalità nel rapporto tra politiche attive e politiche passive del lavoro, in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa dello Stato.

4. I Servizi pubblici per l'impiego regionali provvedono altresì a:

a) supportare l'Osservatorio di cui all'art. 28-bis nella individuazione dei fabbisogni formativi emergenti dal tessuto economico regionale;

b) orientare, in collaborazione con il Servizio regionale per l'orientamento permanente di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), i lavoratori, i giovani e le famiglie a scegliere le opportunità di studio e di carriera più coerenti con le competenze e le aspirazioni personali e in rapporto ai fabbisogni di cui alla lettera a);

c) favorire interventi volti a ricollocare i lavoratori coinvolti in crisi aziendali o comunque in situazione di difficoltà occupazionale anche attraverso la proposta di interventi di formazione volti all'acquisizione di competenze sia specialistiche che trasversali, aumentandone in tal modo il potenziale di occupabilità;

d) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fortemente interconnessi con il sistema economico regionale;

e) promuovere e sostenere la più ampia integrazione tra i servizi per il lavoro, i servizi sociali e sanitari e i servizi educativi al fine di favorire, in particolare, l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale;

f) promuovere la conoscenza delle misure regionali e nazionali che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conciliazione;

g) rafforzare la competitività e la propensione all'innovazione delle imprese regionali attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;

h) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità, promuovendo l'accesso congiunto da parte delle imprese ai servizi pubblici;

i) erogare servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).

5. I Servizi pubblici per l'impiego regionali partecipano alla rete per apprendimento e l'orientamento permanente, condividendone finalità e obiettivi, e in tale ambito collaborano con il Servizio regionale per l'orientamento permanente e le strutture regionali competenti in materia di formazione di cui alla legge regionale n. 27/2017 per assicurare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2.

6. L'articolazione dei Servizi pubblici per l'impiego regionali è definita con deliberazione della Giunta regionale.

7. L'istituzione, la soppressione e la determinazione delle circoscrizioni territoriali di riferimento dei Centri per l'Impiego e delle altre strutture territoriali in cui si articolano i Servizi pubblici per l'impiego regionali sono definite con deliberazione della Giunta regionale.»

Art. 13.

*Modifiche all'art. 24
della legge regionale n. 18/2005*

1. All'art. 24 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo la parola «definisce» sono aggiunte le seguenti: «tramite regolamento»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il regolamento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della competente Commissione consultare prima dell'approvazione definitiva della Giunta regionale.»

Art. 14.

*Modifiche all'art. 26
della legge regionale n. 18/2005*

1. All'art. 26 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di garantire la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate, la Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, disciplina, sentita la Commissione regionale per il lavoro, gli standard essenziali di servizio cui devono attenersi i servizi regionali per il lavoro.»;



b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I servizi competenti, nella fase di definizione dei contenuti del patto personalizzato con i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione, nelle attività di orientamento realizzate nei loro confronti, nonché nell'attuazione dei percorsi di collocazione e ricollocazione previsti nel patto stesso, tengono conto in via prioritaria dei percorsi formativi e delle offerte di lavoro connesse ai profili professionali per cui vi è maggiore ed effettiva richiesta nel contesto territoriale.».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 28 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Sistema informativo regionale lavoro*).

— 1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale lavoro che opera nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR) e si raccorda con il Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'art. 34 della legge regionale n. 27/2017.

2. Il Sistema informativo regionale lavoro è collegato in cooperazione applicativa con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei e costituisce lo strumento per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro a servizio dei cittadini e delle imprese della regione.

3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:

a) svolge l'attività di progettazione, gestione ed evoluzione del Sistema informativo regionale lavoro, sviluppando in particolare l'erogazione di servizi e la messa a disposizione di informazioni a cittadini e imprese in linea con l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione;

b) assicura il collegamento del Sistema informativo regionale del lavoro con i sistemi informativi nazionali e regionali sulla base del principio della cooperazione applicativa;

c) cura la cooperazione con il portale informativo della rete europea dei servizi all'impiego EURES (EUROpean Employment Services) e con i sistemi di altri Stati.

4. Per garantire l'efficace funzionamento dei collegamenti di cui al comma 3, la Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:

a) organizza il monitoraggio e la verifica della qualità delle informazioni immesse, dei sistemi di classificazione delle stesse, propone le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni

gestite e distribuite, monitora la corretta imputazione dei dati, l'omogeneità delle definizioni e delle classificazioni e il loro aggiornamento continuo;

b) organizza la formazione continua del personale.

5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale e dell'orientamento permanente.

6. I dati trattati nel Sistema informativo regionale lavoro, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, possono essere messi a disposizione dei soggetti della rete regionale dei servizi per l'impiego, della rete regionale per la formazione e l'orientamento permanente e del sistema scolastico al fine di erogare a persone e imprese i servizi previsti dalla normativa regionale e nazionale e anche a fini di studio e ricerca.».

Art. 16.

Inserimento dell'art. 28-bis nella legge regionale n. 18/2005

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 18/2005 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (*Osservatorio regionale del mercato del lavoro*). — 1. La Regione provvede ad attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 27/2017, anche con proiezioni utili alla definizione delle strategie.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro operante presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

3. L'Osservatorio nell'ambito della propria attività può avvalersi di esperti per la realizzazione di indagini e ricerche in ambiti specifici.

4. L'Osservatorio, in collaborazione con i servizi competenti in materia di collocamento mirato, effettua con cadenza almeno annuale una rilevazione dei dati relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

5. L'Osservatorio, con cadenza trimestrale, fornisce ai componenti della Commissione regionale per il lavoro i dati sull'andamento del mercato del lavoro regionale per lo svolgimento dei compiti a essa assegnati.».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 29 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Finalità e destinatari*). — 1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:



a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'art. 46;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;

c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.

3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 30 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «*, lettera a) e b) »* sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.»;

c) al comma 2-ter le parole «contratti di solidarietà espansivi» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di espansione».

Art. 19.

Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2005 le parole: «*lettere a) e b), »* sono soppresse.

Art. 20.

Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 18/2005, le parole: «*lettere a) e b), »* sono soppresse, dopo le parole «Registro regionale» sono inserite le seguenti: «*ovvero nell'Albo nazionale*» e le parole «*nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro*» sono sostituite dalle seguenti: «*nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all'art. 77, comma 3, lettera a) »*».

Art. 21.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 33 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole «e con altre forme di lavoro parasubordinato» sono inserite le seguenti: «*o precario*»;

b) alla lettera a) del comma 3-bis dopo le parole «dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età» sono aggiunte le seguenti: «*e delle donne*».

Art. 22.

Inserimento dell'art. 33-bis nella legge regionale n. 18/2005

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis (*Misure fiscali*). — 1. La Regione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'art. 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione nelle seguenti ipotesi:

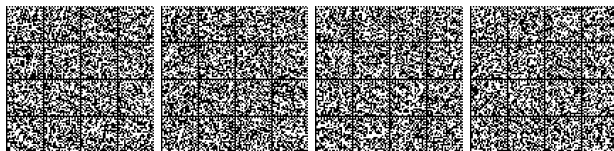
a) per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;

b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzate all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo dei lavoratori.».

Art. 23.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 18/2005

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 18/2005 dopo le parole «che consenta di adeguare le competenze dei soggetti interessati» sono aggiunte le seguenti: «*o che favorisca il passaggio generazionale delle competenze tra i lavoratori*».



Art. 24.

*Inserimento dell'art. 35-bis
nella legge regionale n. 18/2005*

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (*Sostegno e promozione di iniziative ed eventi*). — 1. La Regione sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi organizzati da soggetti, pubblici e privati, finalizzati:

a) a diffondere la conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del mercato del lavoro;

b) a fornire alle persone le informazioni necessarie per operare scelte consapevoli in tema di percorsi di istruzione e formazione;

c) a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Con regolamento regionale sono definiti tipologie di beneficiari, criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei benefici di cui al comma 1.

3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro promuove direttamente iniziative ed eventi volti a perseguire le finalità di cui al comma 1.».

Art. 25.

*Modifica alla rubrica del capo II
del titolo III della legge regionale n. 18/2005*

1. Nella rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 18/2005 le parole «disabili» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità».

Art. 26.

*Modifiche all'art. 36
della legge regionale n. 18/2005*

1. All'art. 36 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola «disabili» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità»;

b) al comma 1 la parola «disabili» è sostituita dalle seguenti: «con disabilità»;

c) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, tenendo conto delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni delle persone con disabilità;»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, declinati anche attraverso apposite linee guida organizzative e metodologiche, sono realizzati in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone con disabilità, valorizzando il ruolo del terzo settore.»;

e) la lettera g) del comma 3-bis è abrogata.

Art. 27.

*Sostituzione dell'art. 38
della legge regionale n. 18/2005*

1. L'art. 38 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Servizi del collocamento mirato*). — 1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, provvedono:

a) alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'art. 14-bis della legge n. 41/1996 ovvero con altri Servizi pubblici idonei allo svolgimento di detta attività;

b) alla consulenza specialistica alle imprese per le finalità di cui all'art. 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);

c) alla diffusione delle opportunità previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

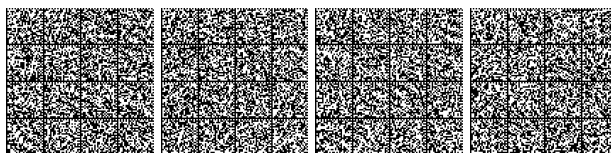
d) alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualità innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.».

Art. 28.

*Modifica all'art. 39
della legge regionale n. 18/2005*

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 18/2005, le parole «lo svolgimento di attività di tutoraggio e formazione, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo, lo svolgimento di attività di tutoraggio, anche con riferimento alle convenzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003, lo svolgimento di attività di formazione e l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità».



Art. 29.

*Modifiche all'art. 40
della legge regionale n. 18/2005*

1. All'art. 40 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «inserimento lavorativo dei disabili» sono sostituite dalle seguenti: «inserimento lavorativo delle persone con disabilità»;

b) alla lettera *d)* del comma 2 le parole «lavoratori disabili» sono sostituiti dalle seguenti: «lavoratori con disabilità».

Art. 30.

*Modifiche all'art. 44
della legge regionale n. 18/2005*

1. All'art. 44 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) alla lettera *b)* del comma 1 dopo la parola «Braille» sono aggiunte le seguenti: «e con conoscenza delle materie idonee al conseguimento delle qualifiche professionali equipollenti a quella di centralista telefonico non vedente».

Art. 31.

*Modifica all'art. 45
della legge regionale n. 18/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, la Regione:

a) definisce una procedura di intervento integrata, condivisa e partecipata con le parti sociali comprendente l'individuazione dei criteri e degli indicatori mirati all'osservazione delle gravi difficoltà occupazionali a livello settoriale, territoriale o aziendale;

b) svolge, per il tramite dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, attività di monitoraggio continuo del mercato del lavoro regionale, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera *a)*».

Art. 32.

*Sostituzione dell'art. 46
della legge regionale n. 18/2005*

1. L'art. 46 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale*). — 1. Anche a seguito di segnalazioni a opera delle

parti sociali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione sociale nei seguenti casi:

a) in presenza di una situazione di difficoltà occupazionale riguardante, nel suo complesso, uno specifico settore produttivo o uno specifico territorio in ambito regionale;

b) in presenza di una situazione di criticità aziendale che, per il possibile impatto negativo tenuto conto anche delle ricadute sull'indotto, configura una situazione di difficoltà occupazionale rilevante a livello regionale.

2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 47.

4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

5. La situazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 1, lettera *b)*, sussiste in tutti i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione totale o parziale di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 24 della legge n. 223/1991, con il conseguente avvio di una o più procedure di licenziamento collettivo ovvero con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione totale o parziale di attività.

6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'art. 47.

7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo».

Art. 33.

*Sostituzione dell'art. 47
della legge regionale n. 18/2005*

1. L'art. 47 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale*). — 1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:

a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;



b) i progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei servizi pubblici per l'impiego;

c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale;

d) le eventuali modalità di partecipazione delle imprese al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).

2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.

3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.».

Art. 34.

Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 48 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Interventi*). — 1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'art. 46, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'art. 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.».

Art. 35.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 49 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «anche con il coinvolgimento» sono inserite le seguenti: «delle parti sociali, » e le parole «in carriera e alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali» sono sostituite dalle seguenti: «in carriera, alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali e per il superamento del divario retributivo di genere».

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni per la riduzione del divario salariale e il raggiungimento di una reale parità retributiva tra uomini e donne, e in particolare promuove:

a) azioni per favorire l'emersione e la trasparenza dei dati relativi ai livelli di retribuzione anche mediante pubblicizzazione e diffusione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006;

b) progetti di sensibilizzazione sulla parità retributiva e di adozione delle migliori pratiche in materia;

c) azioni di orientamento e formazione volte a contrastare stereotipi e ad accrescere la partecipazione delle ragazze a percorsi scolastici e accademici in discipline scientifico-tecnologiche e a rafforzare le loro competenze tecniche e digitali;

d) introduzione della parità retributiva come criterio premiante per l'assegnazione di contributi e incentivi alle imprese.».

Art. 36.

Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 50 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (*Benessere dei lavoratori e innovazione organizzativa*). — 1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza e favorisce i processi di innovazione organizzativa e l'attuazione di forme di lavoro agile che contribuiscano a elevare la qualità e la sicurezza della vita lavorativa, favorendone la conciliazione con i tempi e le esigenze di vita familiare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ferme restando le iniziative di cui all'art. 33-bis, può concedere, anche ricorrendo a risorse dell'Unione europea, incentivi alle imprese per l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro finalizzati a promuovere il benessere organizzativo anche utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informative, fra cui il lavoro agile, i piani aziendali di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi e di potenziamento delle dotazioni informatiche. La Regione può altresì concedere incentivi alle imprese che, singolarmente oppure in sinergia con altre imprese e realtà pubbliche o private del territorio, sviluppino una offerta di servizi a favore dei propri lavoratori e a favore della comunità.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove altresì azioni di informazione e formazione rivolte a imprese, lavoratori e parti sociali.

4. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 28-bis, promuove attività di studio



e valutazione delle forme di lavoro agile e delle iniziative di promozione del benessere aziendale attuate sul territorio regionale, nonché dei loro effetti.».

Art. 37.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 51 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene iniziative imprenditoriali finalizzate al miglioramento della qualità della salute, della sicurezza, del lavoro e delle relazioni industriali e all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali, a favorire la parità di genere e le esigenze di conciliazione di vita lavorativa e familiare.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione promuove altresì la diffusione e lo scambio di buone prassi e la realizzazione di iniziative di premialità e di certificazione di azioni socialmente responsabili, anche attraverso le procedure di concertazione sociale di cui all'art. 5-bis.».

Art. 38.

Inserimento del capo IV-bis nel titolo III della legge regionale n. 18/2005

1. Dopo il capo IV del titolo III della legge regionale n. 18/2005 è inserito il seguente:

«Capo IV-bis - Misure di sostegno alla condivisione delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi

Art. 51-bis (Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari). — 1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:

a) sviluppo di servizi educativi per l'infanzia e di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche familiari e di politiche sociali;

b) attivazione di specifici servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori;

c) promozione di piani, aziendali e territoriali, e di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, il lavoro agile e lo sviluppo di servizi alla famiglia, anche a livello aziendale;

d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla normativa nazionale in materia, in particolare dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della

paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari;

e) misure di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro al lavoro dopo un'assenza per la fruizione di congedi di maternità, paternità e parentali o a seguito di un periodo di cura o di malattia propria o di un familiare;

f) azioni di supporto e di formazione alle lavoratrici e ai lavoratori, realizzate anche mediante il ricorso a risorse dell'Unione europea, per la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di cura familiare di minori o delle persone non autosufficienti con essi conviventi.

Art. 51-ter (Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi). — 1. Per le finalità di cui all'art. 51-bis, comma 1, lettera b), la Regione attiva, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori con la finalità di:

a) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;

b) favorire la veicolazione di informazioni in merito a:

1) fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;

2) normativa e contrattualistica inerente il lavoro domestico;

3) accesso ai servizi del territorio e disponibilità di eventuali incentivi o benefici nazionali o regionali in materia;

c) promuovere la qualità del lavoro domestico, anche attraverso percorsi formativi e di acquisizione di competenze professionali.

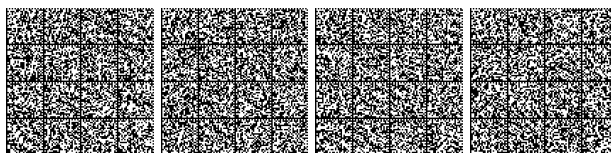
2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consiglieria o il Consigliere di parità regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.».

Art. 39.

Modifica all'art. 53 della legge regionale n. 18/2005

1. Al comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 18/2005 le parole: «con i Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES), istituiti ai sensi dell'art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), come inserito



dall'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modifiche,» sono soppresse e dopo le parole «con le articolazioni regionali dell'INPS» sono inserite le seguenti: «, dell'Ispettorato del lavoro».

Art. 40.

Sostituzione dell'art. 54 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 54 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (*Sicurezza sul lavoro*). — 1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, il Piano regionale della prevenzione, di durata quinquennale, in cui vengono indicati obiettivi specifici e cronoprogramma delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'art. 52, comma 2, e del parere del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 56. Gli obiettivi, i requisiti e i criteri oggetto della valutazione sono declinati nel "Documento per la valutazione" del Piano, contestualmente approvato.

2. Sono garantite ai servizi di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro le dotazioni organiche minime approvate con deliberazione della Giunta regionale.

3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è attribuita alla Direzione centrale competente in materia di salute, che ne riferisce gli esiti agli Assessori regionali competenti in materia di salute e di lavoro e al Comitato di coordinamento di cui all'art. 56. La Direzione centrale competente trasmette annualmente alla Direzione operativa del Centro nazionale della prevenzione e il controllo delle malattie idonea documentazione sulle attività svolte.».

Art. 41.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 56 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «e protezione sociale» sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) riceve dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con cadenza almeno biennale, il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ottenuto anche dall'elaborazione dei dati disponibili nel database Flussi Informativi INAIL-Regioni;»;

c) il comma 2 è abrogato.

Art. 42.

Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale n. 18/2005

1. L'art. 57 della legge regionale n. 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 57 (*Internazionalizzazione del mercato del lavoro*). — 1. La Regione favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le Regioni e gli Stati vicini, in particolare con gli altri paesi dell'Unione europea e dell'area balcanica, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione, la circolazione dei lavoratori, lo scambio delle esperienze, la collaborazione in materia di lavoro, di formazione e di sicurezza sociale.

2. La Regione incentiva attraverso la rete EURES (EUROpean Employment Services) la mobilità professionale in Europa, nonché la collaborazione con i servizi per l'impiego degli altri paesi dell'Unione europea e dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio con l'Unione europea al fine di favorire l'analisi dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e dei sistemi amministrativi in materia di lavoro e lo scambio di buone prassi.

3. La Regione attua ogni iniziativa utile a favorire il rispetto della legalità e della sicurezza nei rapporti economici e di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con gli Stati vicini.».

Art. 43.

Inserimento dell'art. 57-bis nella legge regionale n. 18/2005

1. Dopo l'art. 57 della legge regionale n. 18/2005 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (*Sostegno al lavoro frontaliero*). — 1. La Regione sostiene l'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per il supporto alla mobilità professionale, alla difesa e alla promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori frontalieri e promuove azioni volte a favorire il supporto ai lavoratori frontalieri così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea e ai datori di lavoro che operano nell'area frontaliera.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di Paesi membri dell'Unione europea finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale. Con regolamento regionale sono fissati i criteri e le modalità di concessione del finanziamento.».

Art. 44.

Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 18/2005

1. All'art. 60 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «mediante il Programma triennale» sono soppresse;



b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione riconosce la centralità delle imprese quali luoghi formativi sostenendone e incentivandone il ruolo attivo nella definizione e attuazione dei percorsi di formazione professionale. Il sistema produttivo regionale può supportare la partecipazione alla formazione di persone prive di occupazione mediante la realizzazione di azioni di accompagnamento quali, in particolare, il sostegno alla frequenza dei partecipanti privi di occupazione o forme di sostegno alla mobilità per raggiungere le sedi di erogazione delle iniziative formative.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di incrementare la competitività del tessuto produttivo regionale con l'inserimento di capitale umano ad alto valore aggiunto, l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa in raccordo con la Direzione regionale competente in materia di lavoro e formazione e con l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, promuove interventi volti alla scoperta del tessuto produttivo regionale e alla diffusione delle opportunità legate a percorsi di inserimento occupazionale nelle imprese regionali prioritariamente rivolte agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso alle borse di studio regionali.».

Art. 45.

*Modifica all'art. 65
della legge regionale n. 18/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 18/2005 le parole «all'integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'attuazione del principio di condizionalità».

Art. 46.

*Modifiche all'art. 77
della legge regionale n. 18/2005*

1. All'art. 77 della legge regionale n. 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «del Programma triennale» sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 3 le parole «e della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «, della contrattazione collettiva di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), »;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli interventi previsti dalla presente legge che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.»;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 7, gli interventi finalizzati all'attuazione di programmi dell'Unione europea sono realizzati secondo le modalità e le procedure stabilite dagli atti a essi connessi.».

Art. 47.

*Inserimento dell'art. 77-ter
nella legge regionale n. 18/2005*

1. Dopo l'art. 77-bis della legge regionale n. 18/2005 è inserito il seguente:

«Art. 77-ter (Immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)), qualora non si rinvenga la disponibilità di sedi idonee sotto il profilo logistico e funzionale, l'Amministrazione regionale può procedere all'acquisizione a titolo di proprietà o di locazione di immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali.».

Art. 48.

*Modifiche all'art. 9
della legge regionale n. 27/2017*

1. All'art. 9 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «accompagnamento» sono aggiunte le seguenti: «e collabora con i Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'art. 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 27/2017 è inserito il seguente:

«4-bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le circoscrizioni territoriali di riferimento in cui si articola il Servizio regionale per l'orientamento permanente.».

Art. 49.

*Modifica all'art. 27
della legge regionale n. 27/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 27/2017 le parole «attraverso i propri servizi» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'art. 28-bis della legge regionale n. 18/2005».



Art. 50.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

b) l'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7);

c) l'art. 75 della legge regionale n. 18/2005;

d) la lettera c) del comma 1 dell'art. 181 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

e) l'art. 182 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

f) i numeri 10, 11, 12 e 13 della lettera a) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);

g) l'art. 26 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)).

Art. 51.

Disposizioni transitorie

1. Le Consiglieri o i Consiglieri di parità di area vasta, nominati con le modalità di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 18/2005 nel testo previgente a quello sostituito dall'art. 9, che risultano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano il proprio mandato nell'ambito territoriale di riferimento dell'Ente di decentramento regionale fino alla scadenza originariamente prevista.

2. L'art. 44, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, come modificato dall'art. 30, legge si applica anche alla Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Rimangono efficaci le dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e i relativi Piani di gestione di cui alla legge regionale n. 18/2005 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'efficacia delle dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e dei relativi Piani di gestione di cui al comma 3 può essere confermata secondo le procedure previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale n. 18/2005, come modificati dalla presente legge.

5. L'art. 5 della legge regionale n. 11/1996 e il decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011, n. 267 (Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonché le spese ammissibili, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali delle

associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini ed aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali)), continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020.

Art. 52.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'art. 18 della legge regionale 18/2005, come sostituito dall'art. 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 28 della legge regionale n. 18/2005, come sostituito dall'art. 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Agli oneri derivanti dall'art. 28-bis della legge regionale n. 18/2005, come inserito dall'art. 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Agli oneri derivanti dall'art. 29 della legge regionale n. 18/2005, come sostituito dall'art. 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Agli oneri derivanti dall'art. 30 della legge regionale n. 18/2005, come modificato dall'art. 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. Agli oneri derivanti dall'art. 32 della legge regionale n. 18/2005, come modificato dall'art. 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. Agli oneri derivanti dall'art. 33 della legge regionale n. 18/2005, come modificato dall'art. 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per la finalità di cui all'art. 35-bis, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, come inserito dall'art. 24, è autorizzata la spesa di 45.000 euro, suddivisa in ragione



di 5.000 euro per l'anno 2020 e 20.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Agli oneri derivanti dall'art. 46 della legge regionale n. 18/2005, come sostituito dall'art. 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. Per la finalità di cui all'art. 48 della legge regionale n. 18/2005, come sostituito dall'art. 34, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

13. Agli oneri derivanti dall'art. 50 della legge regionale n. 18/2005, come sostituito dall'art. 36, si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

14. Agli oneri derivanti dall'art. 51-bis della legge regionale n. 18/2005, come inserito dall'art. 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sui Programmi n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) e n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

15. Agli oneri derivanti dall'art. 57 della legge regionale n. 18/2005, come sostituito dall'art. 42, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

16. Per la finalità di cui all'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, come inserito dall'art. 43, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2021 e 80.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

18. Agli oneri derivanti dall'art. 77-ter della legge regionale n. 18/2005, come inserito dall'art. 47, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

19. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

20. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 19, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 53.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 ottobre 2020

FEDRIGA



Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 105 esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
Disavanzo di amministrazione						
ATTO: LR 2020 105			0,00			0,00
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
Titolo 1 SPESE CORRENTI						
		residui presunti	499.324,70			499.324,70
		previsione di competenza	23.677.541,85		-5.000,00	23.672.541,85
		previsione di cassa	23.725.671,25			23.725.671,25
Totale programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
		residui presunti	1.138.913,92			1.138.913,92
		previsione di competenza	24.410.131,87		-5.000,00	24.405.131,87
		previsione di cassa	24.483.280,47			24.483.280,47
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
		residui presunti	19.458.193,57			19.458.193,57
		previsione di competenza	359.436.013,66		-5.000,00	359.431.013,66
		previsione di cassa	360.712.085,82			360.712.085,82
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Titolo 1 SPESE CORRENTI						
		residui presunti	3.339.274,64			3.339.274,64
		previsione di competenza	25.669.582,74	5.000,00		25.674.582,74
		previsione di cassa	27.035.327,82			27.035.327,82
Totale programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
		residui presunti	3.368.188,80			3.368.188,80
		previsione di competenza	27.954.346,06	5.000,00		27.959.346,06
		previsione di cassa	29.381.846,60			29.381.846,60

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 105 esercizio 2020
				In aumento	In diminuzione	
ATTO : LR 2020 105						
TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
		residui presunti	48.574.038,62			48.574.038,62
		previsione di competenza	169.409.592,36	5.000,00		169.414.592,36
		previsione di cassa	178.187.779,20			178.187.779,20
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti		5.000,00	-5.000,00	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	2.590.401.504,37			2.590.401.504,37
		previsione di competenza	9.736.423.659,55	5.000,00	-5.000,00	9.736.423.659,55
		previsione di cassa	10.519.126.159,81			10.519.126.159,81

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00069



LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2020, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO35 del 21 ottobre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale n. 22/2014

1. Il titolo della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 15/2014 (in materia di protezione sociale)), è sostituito dal seguente: «Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 22/2014

1. Prima del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 22/2014 è inserito il seguente:

«01. La regione affronta e contrasta il fenomeno della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale e promuove la stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l'emergere di tali fenomeni.».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 22/2014 è sostituito dal seguente:

«3. La regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di stigma e di discriminazione, che generano il fenomeno della solitudine e contrastano l'invecchiamento attivo, sostenendo azioni e interventi che facilitano la piena inclusione sociale nella comunità.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 22/2014 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La regione favorisce altresì la creazione di reti di comunità e di cittadinanza attiva, supporta le azioni di sussidiarietà orizzontale promosse dal volontariato sociale e persegue il benessere negli stili relazionali e di vita.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 22/2014

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2014 sono inserite le seguenti:

«a bis) persona adulta: la persona di età compresa tra i diciannove e i sessantacinque anni;

a ter) persona adolescente: la persona di età compresa tra i dodici anni e il compimento dei diciannove;

a quater) solitudine: il fenomeno, descritto come l'angoscia derivante dalle differenze tra le relazioni sociali ideali e quelle percepite, in correlazione con lo stato di salute fisica e mentale, il benessere delle persone, nonché l'ambiente in cui vivono;».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 22/2014

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 22/2014 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Destinatari*). — 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti all'intera popolazione del territorio regionale e in particolare ai soggetti maggiormente esposti al rischio di esclusione, autoesclusione o marginalizzazione, con un'attenzione agli ultra sessantacinquenni, agli adulti e agli adolescenti.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 22/2014

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 22/2014 dopo le parole «interventi coordinati e integrati a favore» sono inserite le seguenti: «delle persone in stato di solitudine e» e dopo le parole «dell'impegno civile e del volontariato» sono aggiunte le seguenti: «, al fine di promuovere una nuova cultura delle relazioni umane e di comunità, che favoriscano la resilienza individuale e collettiva.».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 22/2014 le parole «in collaborazione con i comuni singoli o aggregati, con le aziende sanitarie, nonché con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4, nonché con i soggetti che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 22/2014 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, ottenuto il parere del tavolo di lavoro di cui al comma 5 e sentita la Commissione consiliare competente, emana le linee guida atte a esplicitare gli strumenti da porre in essere per contrastare il fenomeno della solitudine e per promuovere l'invecchiamento attivo.

5-ter. L'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta e i risultati conseguiti con riferimento al piano di cui al comma 5.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 22/2014

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2014 dopo le parole «promuove la partecipazione» sono inserite le seguenti: «delle persone in stato di solitudine e».



2. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2014 è sostituita dalla seguente:

«*c*) le istituzioni scolastiche, le università, gli enti di ricerca e di formazione;».

3. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22/2014 è sostituita dalla seguente:

«*d*) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ivi comprese le Università delle LiberEtà e della Terza Età;».

4. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2014 le parole «non aventi scopo di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «del Terzo settore».

Art. 7.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 22/2014

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2014 dopo le parole «fondamentale nelle politiche» sono inserite le seguenti: «di contrasto alla solitudine e» e dopo le parole «responsabilità familiari nei confronti» sono inserite le seguenti: «delle persone che soffrono la solitudine e».

2. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 22/2014 è aggiunta la seguente:

«*c bis*) riconosce e promuove il ruolo di supporto alle persone e le azioni di contrasto alla solitudine che vengono esercitate dalle reti amicali e dalla comunità locale, aumentandone la resilienza.».

Art. 8.

Inserimento di articoli dopo l'art. 5 della legge regionale n. 22/2014

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 22/2014 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (*Contrasto alla solitudine negli ambienti di lavoro*). — 1. La regione riconosce l'ambiente di lavoro in quanto luogo ove l'adulto trascorre una parte significativa della propria esistenza e dove poter intervenire, previo accordo con le Rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, con protocolli operativi per la realizzazione di progetti che prevedano azioni di rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine e per la diffusione della conoscenza delle iniziative per il suo contrasto.

Art. 5-ter (*Contrasto alla solitudine negli ambienti scolastici e universitari*). — 1. La regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche e universitarie regionali per la rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine nonché per la realizzazione di progetti volti al suo contrasto.

Art. 5-quater (*Terzo settore*). — 1. La regione riconosce e sostiene gli enti del Terzo settore, in quanto soggetti in grado di intervenire con iniziative di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo. Il sostegno della regione agli enti è subordinato alla creazione di reti territoriali di collaborazione e coprogettazione di servizi, in coerenza con la programmazione regionale o di settore.

Art. 5-quinquies (*Enti pubblici*). — 1. Gli enti pubblici di cui all'art. 4 svolgono la loro attività di contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo mediante azioni

di rilevazione e monitoraggio del fenomeno, collaborazione con altri enti pubblici e del Terzo settore, promozione di reti territoriali e resilienza delle comunità di riferimento.

Art. 5-sexies (*Benessere*). — 1. Al fine di prevenire processi di isolamento, la regione:

a) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione;

b) promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione.

Art. 5-septies (*Utilizzo delle tecnologie informatiche*). — 1. La regione, al fine di favorire la massima partecipazione e diffusione alle iniziative di contrasto alla solitudine, in particolare tra gli adolescenti e gli adulti, promuove, tramite il programma di cui all'art. 3, comma 3, l'utilizzo consapevole di sistemi e tecnologie di informazione mediante:

a) l'apertura di sportelli virtuali per l'assistenza psicologica;

b) la creazione di spazi condivisi (forum on line), anche anonimi, vigilati e moderati da psicologi;

c) la creazione di luoghi di incontro virtuali (chat) vigilati;

d) bacheche virtuali vigilate ove inserire proposte di iniziative di socializzazione;

e) iscrizione ad aggiornamenti informativi periodici (newsletter).

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono garantite da accessi informatici sicuri, quali l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o di supporti materiali (tessera sanitaria, carta nazionale dei servizi, carta d'identità digitale), o l'ingresso tramite il portale regionale dei servizi on line ai cittadini.».

Art. 9.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 22/2014

1. Dopo la lettera *f*) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2014 è aggiunta la seguente:

«*f bis*) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane per l'acquisizione di competenze informatiche di base al fine di favorirne l'inserimento a distanza in contesti sociali e ridurne lo stato di solitudine.».

Art. 10.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 22/2014

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2014 le parole «interventi a sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di contrasto alla solitudine e sostegno».

Art. 11.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2, come modificati dai commi 1 e 2 dell'art. 5, in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 22/2014, si provvede a valere sulle risorse della Missione n. 12 (Di-



ritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 15 ottobre 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

21R00070

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2020, n. 19.

Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 28 ottobre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, ai sensi dell'art. 4, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina le modalità per la costituzione di due Comunità di montagna nell'ambito della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e le modalità per semplificare il processo di trasformazione

relativo alla Comunità di montagna Natisone e Torre e per consentire la trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità.

2. La delimitazione geografica e la dimensione territoriale delle due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane sono definite nel rispetto dei principi di concertazione e di leale collaborazione fra istituzioni e forme collaborative delle comunità locali e per il perseguimento delle finalità di sviluppo sociale, economico e culturale di cui agli articoli 1, commi 2 e 3, e 19, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

Art. 2.

Disposizioni per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane.

1. Per le finalità di cui al presente articolo e in deroga alle disposizioni di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/2019, l'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e l'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo sono sciolte di diritto a decorrere dal 1° luglio 2021.

2. In deroga alle previsioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 21/2019, nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono essere costituite due Comunità di montagna qualora, entro il 16 novembre 2020, a pena di decadenza, la maggioranza assoluta dei comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane adotti conformi deliberazioni che ne individuino la delimitazione geografica in modo che ciascuna Comunità di montagna sia costituita da comuni contermini, in numero non inferiore a sei.

3. Entro il 15 dicembre 2020, a pena di decadenza, i comuni di ciascuna delle due costituenti Comunità di montagna, che non hanno adottato la deliberazione di cui al comma 2, possono deliberare l'adesione all'altra Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale. La deliberazione è trasmessa entro cinque giorni al sindaco del comune più popoloso della zona montana omogenea, per le finalità di cui al comma 4.

4. Entro il 31 dicembre 2020, a pena di decadenza, la conferenza dei sindaci della zona montana omogenea, convocata dal sindaco del comune più popoloso, sulla base delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3, definisce, a maggioranza assoluta dei componenti, la delimitazione geografica di ciascuna Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale, del numero minimo di comuni partecipanti previsto dal comma 2 e delle volontà espresse dai consigli comunali. Le Comunità di montagna, così individuate, sono istituite *ex lege* dal 1° gennaio 2021.

5. Entro il 31 gennaio 2021, il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui al comma 1 adotta un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre 2020, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati,



del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e lo trasmette a tutti i comuni della zona montana omogenea.

6. Entro il 31 marzo 2021, con conformi deliberazioni, i consigli dei comuni partecipanti alle due costituende Comunità di montagna e le Assemblee delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 approvano gli accordi relativi alla ripartizione, tra le due costituende Comunità di montagna, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché alla regolazione dei rapporti giuridici pendenti delle Unioni. In caso di mancata approvazione degli accordi entro il termine, gli stessi sono approvati, entro il 30 aprile 2021, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale, da un rappresentante dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

7. Entro il 30 aprile 2021, i consigli dei comuni di ciascuna costituenda Comunità di montagna ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei comuni partecipanti alla Comunità di montagna. Entro il 15 maggio 2021 la conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna ne approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. La costituzione delle Comunità di montagna decorre dalla data di approvazione dello statuto.

8. Le neocostituite Comunità di montagna esercitano le funzioni a esse attribuite a decorrere dal 1° luglio 2021. Dalla medesima data, in conformità ai contenuti degli accordi di cui al comma 6, le Comunità di montagna subentrano nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici ed economici già facenti capo all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e all'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo.

9. La mancata approvazione delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 nei termini previsti comporta la trasformazione di diritto delle Unioni territoriali intercomunali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e Livenza-Cansiglio-Cavallo nella Comunità di montagna della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'art. 17 della legge regionale n. 21/2019, a decorrere dal 1° luglio 2021. In tal caso, i termini di cui all'art. 28, comma 3, della legge regionale n. 21/2019, sono differiti rispettivamente al 31 maggio e al 15 giugno 2021.

Art. 3.

Disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre e per la trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità.

1. I comuni dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, non inclusi nella costituenda Comunità di montagna Natisone e Torre di cui all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 21/2019, che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione del Natisone in Comunità, approvano lo statuto della Comunità con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni entro il 30 novembre 2020. L'approvazione dello statuto della costituenda Comunità da parte di un comune determina il superamento del recesso dall'Unione

precedentemente deliberato dallo stesso. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, composta dei soli sindaci che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità, approva lo statuto di cui al medesimo comma a maggioranza assoluta dei propri componenti. A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'Unione è trasformata in Comunità e quest'ultima subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione del Natisone, tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Entro il 30 novembre 2020 il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone trasmette all'Unione territoriale intercomunale del Torre un atto di ricognizione con l'indicazione del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti per la definizione degli accordi di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i beni immobili già appartenuti alla soppressa Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e attribuiti, in sede di subentro, all'Unione del Torre e all'Unione del Natisone, sono attribuiti in proprietà alla Comunità di montagna Natisone e Torre. La stessa, dalla medesima data, subentra nelle risorse finanziarie e nei rapporti giuridici, già facenti capo alla soppressa Comunità montana, in essere presso l'Unione territoriale intercomunale del Natisone. Ogni altro rapporto giuridico, ivi compresi quelli relativi al personale, è regolato secondo gli accordi tra l'Assemblea dei sindaci della costituenda Comunità di montagna e l'Assemblea dell'Unione del Natisone nella composizione di cui al comma 2, da concludersi entro il 31 dicembre 2020. In caso di mancata conclusione degli accordi, trova applicazione il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in quanto compatibile.

Art. 4.

Abrogazione

1. L'art. 18 della legge regionale n. 21/2019 è abrogato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 ottobre 2020

FEDRIGA

(Omissis).

21R00071



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2020, n. 6.

Interventi urgenti a favore dei gestori di edicole.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 381 del 2 novembre 2020)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna persegue lo sviluppo dell'attività e della presenza delle edicole sul proprio territorio, riconoscendo l'importanza dell'attività informativa e di coesione sociale che è stata assicurata durante la fase di emergenza causata dal virus COVID-19 mediante il contributo integrativo di cui all'art. 2.

Art. 2.

Integrazione del «Bonus una tantum edicole»

1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo integrativo fino a 1.000 euro ad ogni soggetto beneficiario del «Bonus una tantum edicole» di cui all'art. 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Il contributo integrativo è concesso dalla Regione a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi siti nel territorio dell'Emilia-Romagna per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, che abbiano ottenuto il riconoscimento del contributo statale di cui all'art. 189 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Conseguentemente alla natura integrativa del contributo regionale, l'istruttoria delle istanze di bonus regionale è limitata a quanto previsto nel comma 2, mentre ogni ulteriore onere istruttorio si intende assolto dallo Stato nell'ambito del procedimento principale. In accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Emilia-Romagna acquisirà dallo stesso i dati e le informazioni in merito ai beneficiari ammessi al bonus statale ed agli esiti dei controlli successivi dallo stesso espletati comportanti la revoca dei contributi.

4. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2020.

5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

6. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2020 la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del bilancio di previsione 2020-2022. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

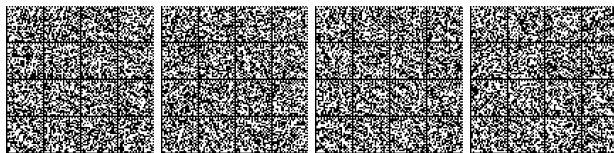
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

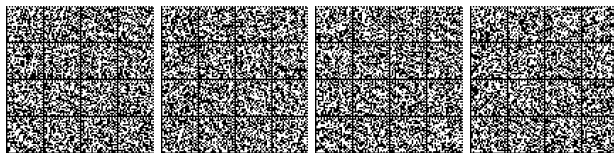
Bologna, 2 novembre 2020

La Vicepresidente: SCHLEIN*(Omissis).***21R00076**MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

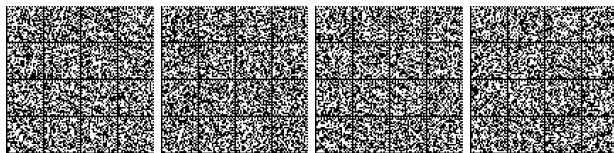
pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

